RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 52

Compiti e prerogative del consiglio

Il consiglio:

a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e del registro dei praticanti;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio nazionale forense e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense e, a tal fine, secondo le modalita' previste con regolamento del Consiglio nazionale forense, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annota l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;

e) promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza ed elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 71;

g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalita' degli iscritti e a renderli piu' consapevoli dei loro doveri;

h) svolge i compiti indicati nell'articolo 24, per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20;

i) da' pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) puo' costituire camere arbitrali in conformita' a regolamento adottato dal Consiglio

nazionale forense e secondo le modalita' da esso stabilite, nonche' organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e degli accordi sui compensi si redige verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

o) puo' costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli, che approvano il proprio statuto e lo comunicano al Consiglio nazionale forense e possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le universita', provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attivita' di formazione professionale;

p) puo' costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purche' abbiano come oggetto attivita' connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

q) sentito il comitato pari opportunita', garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

r) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

s) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilita' agli organi competenti. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attivita' indicate nel presente articolo e ad ogni altra attivita' ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonche' per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attivita' professionali il consiglio e' autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. L'entita' dei contributi di cui al comma 3, e' fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui al comma 3, lettera a) e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione e' revocata se si

provvede al pagamento. Nel caso di morosita' protratta per tre anni il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-52-compiti-e-prerogative-del-consiglio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it